

DETERMINAZIONE DMRT/SPM/03/2020

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA REGOLAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DI CUI AL TIMR, AL TIF E ALLE DELIBERAZIONI 100/2016/R/COM E 555/2017/R/COM

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il Testo Integrato Monitoraggio Retail (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com (di seguito: deliberazione 100/2016/R/com)
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2018, 288/2018/R/com (di seguito: deliberazione 288/2018/R/com);
- il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il Testo Integrato in materia Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com).

Considerato che:

- con il TIMR, l'Autorità ha:
 - a) istituito il sistema di monitoraggio retail (di seguito: monitoraggio retail), definendone al contempo l'ambito di applicazione; a tal fine il TIMR prevede obblighi di comunicazione in capo ai venditori che servono almeno 50.000 punti in entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale e alle imprese distributrici con almeno 50.000 punti allacciati alla propria rete valutati singolarmente in ciascuno dei suddetti settori (di seguito: soggetti obbligati TIMR);
 - b) stabilito, ai fini delle rilevazioni dei dati oggetto del monitoraggio retail, di avvalersi, ai sensi dell'allegato alla deliberazione 597/2015/R/com (di seguito: Disciplinare), della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati;

- c) identificato l'insieme minimo degli indicatori oggetto del monitoraggio includendo tra questi:
- i. gli indicatori di cui all'Allegato A1 del medesimo TIMR e afferenti, tra le altre, alle tematiche di dinamicità dei clienti finali (switching), ai relativi passaggi tra mercati e alla morosità;
 - ii. le informazioni di cui al TIF, funzionali al Monitoraggio della fatturazione di periodo e di chiusura;
 - iii. le informazioni afferenti alla consistenza dei servizi di ultima istanza del settore del gas, di cui al TIVG;
- d) stabilito che i termini per la trasmissione all'Autorità delle informazioni oggetto del monitoraggio scadano entro 45 giorni dalla fine del periodo di competenza;
- con la deliberazione 288/2018/R/com, l'Autorità ha disciplinato le modalità di raccolta delle informazioni afferenti al monitoraggio dei contratti relativi alle offerte PLACET, di cui alla deliberazione 555/2017/R/com, sottoscritti dai clienti, coerentemente con il sistema di monitoraggio retail; stabilendo altresì che le relative informazioni siano trasmesse all'Autorità entro la fine del mese successivo il trimestre di riferimento

Considerato inoltre che:

- con comunicazione interassociativa alcune Associazioni rappresentative dei venditori hanno chiesto una proroga della scadenza per l'invio dei dati delle raccolte con scadenza 2 marzo 2020 richiedendone la proroga al 16 marzo 2020 e che tale proroga è stata concessa;
- la delibera 59/2020/R/com, ha differito i termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici di imminente scadenza ed ha adottato le prime disposizioni in materia di qualità, alla luce delle misure disposte dalle Autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in particolare, ai sensi del dell'articolo 4 della delibera 59/2020/R/com, sono stati prorogati fino a date successive al 3 aprile 2020, da definirsi con successivi provvedimenti della Direzione competente dell'Autorità, tra gli altri, i termini degli oneri informativi:
 - i. del monitoraggio retail, di cui al TIMR;
 - ii. dei monitoraggi sui tempi di emissione delle fatture di periodo, delle fatture di chiusura e sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi e gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura, di cui alla deliberazione 100/2016/R/COM e di cui al TIF;
 - iii. del monitoraggio dei contratti relativi alle offerte PLACET, di cui alla deliberazione 288/2018/R/COM;
- la rilevanza delle informazioni afferenti alla morosità e alla consistenza dei servizi di ultima istanza in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale ai fini della tempestiva valutazione degli impatti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo stato dei mercati retail

Ritenuto opportuno:

- al fine di tener conto delle criticità connesse alle misure restrittive introdotte a livello nazionale ai fini del contrasto e del contenimento del diffondersi del virus COVID-19, differire i termini previsti nel corso dell'emergenza epidemiologica con riferimento agli oneri informativi:
 - i. del monitoraggio retail, di cui al TIMR, diversi da quelli afferenti alla morosità e alla consistenza dei servizi di ultima istanza in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - ii. dei monitoraggi sui tempi di emissione delle fatture di periodo, delle fatture di chiusura e sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi e gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura, di cui alla deliberazione 100/2016/R/COM e di cui al TIF;
 - iii. del monitoraggio dei contratti relativi alle offerte PLACET, di cui alla deliberazione 288/2018/R/COM;
- prevedere che le informazioni relative ai suddetti obblighi informativi siano trasmesse dagli operatori di competenza non prima di due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

DETERMINA

1. di prevedere che i termini per la trasmissione delle informazioni che scadono nel periodo di emergenza epidemiologica siano fissati a non prima di due mesi dalla fine del periodo di competenza, con riferimento agli oneri informativi:
 - a) del monitoraggio retail, di cui al TIMR, diversi da quelli afferenti alla morosità e alla consistenza dei servizi di ultima istanza in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) dei monitoraggi sui tempi di emissione delle fatture di periodo, delle fatture di chiusura e sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi e gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura, di cui alla deliberazione 100/2016/R/COM e di cui al TIF;
 - c) del monitoraggio dei contratti relativi alle offerte PLACET, di cui alla deliberazione 288/2018/R/COM;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Il Direttore

Marta Chicca

Milano, 10 aprile 2020